

## Determinazione 8 giugno 2018 n. 6/2018

### Aggiornamento della stratificazione *standard* del valore di rimborso ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della RTDG, per gli anni 2016 e 2017

#### **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 8 giugno 2018

#### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, in vigore dall’1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione dell’Autorità 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 5 febbraio 2016, n. 4/2016 (di seguito: determinazione 4/2016).

### Considerato che:

- l'articolo 21 della RTDG prevede che, ai fini della regolazione tariffaria, il valore iniziale delle immobilizzazioni nette di località oggetto di trasferimento a titolo oneroso al gestore entrante, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'affidamento del servizio mediante gara d'ambito, sia calcolato sulla base del:
  - valore di rimborso, di cui all'articolo 5 del decreto 226/11, riconosciuto al gestore uscente, nel caso in cui il gestore entrante sia diverso dal gestore uscente, secondo quanto precisato all'articolo 24 della medesima RTDG;
  - valore delle immobilizzazioni nette di località riconosciute ai fini regolatori, negli altri casi;
- l'articolo 25, comma 1, della RTDG prevede che il valore di rimborso relativo ai cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'affidamento del servizio sia stratificato per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio;
- l'articolo 25, comma 2, della RTDG dispone che la stratificazione per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio sia effettuata sulla base delle risultanze dello stato di consistenza e/o delle perizie di stima, se disponibili in modo completo e a condizione che la stratificazione sia pubblicata nel bando di gara;
- l'articolo 25, comma 3, della RTDG stabilisce che, nel caso in cui non siano disponibili informazioni puntuali desumibili dallo stato di consistenza e/o dalle perizie di stima o nel caso in cui la stratificazione non sia stata pubblicata nel bando di gara, trovi applicazione la stratificazione *standard* definita con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture;
- l'articolo 25, comma 4, della RTDG prevede che la stratificazione *standard* del valore di rimborso per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio sia differenziata in funzione dell'anno di prima fornitura delle località servite;
- sulla base di quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, della RTDG, le disposizioni sulla stratificazione *standard* si applicano anche ai casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore, di cui all'articolo 22 della medesima RTDG;
- con la determinazione 4/2016 l'Autorità, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 25, comma 3, della RTDG, ha definito una stratificazione *standard* del valore di rimborso (VIR) per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio, per i casi in cui non siano disponibili informazioni puntuali sulla stratificazione dei cespiti per tipologia e per anno di entrata in esercizio, desumibili dallo stato di consistenza e/o dalle perizie di stima, o nel caso in cui la stratificazione non sia stata pubblicata nel bando di gara, ancorché fossero disponibili informazioni puntuali;
- in particolare, con la determinazione 4/2016 è stata definita una stratificazione *standard* del VIR, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della RTDG, con riferimento alle seguenti tipologie di cespiti di località:
  - a) terreni;
  - b) fabbricati industriali;
  - c) condotte stradali;

- d) impianti di derivazione (allacciamenti);
- e) impianti principali e secondari;
- f) misuratori tradizionali (esclusi  $\leq G6$ );
- g) misuratori tradizionali  $\leq G6$ ;
- h) misuratori elettronici;
- i) dispositivi *add-on*;
- con la determinazione 4/2016 è stato inoltre previsto che:
  - con riferimento alle tipologie di cespiti di cui alle lettere *h*) e *i*), ai fini della stratificazione per anno di entrata in esercizio, si applichino i pesi riportati rispettivamente nella Tabella 8 e nella Tabella 9 dell'Allegato A alla medesima determinazione, differenziati per ciascun anno 2013, 2014 e 2015 a cui si riferisce la valutazione del VIR;
  - in assenza di dati puntuali dei valori di rimborso disaggregati per tipologia di cespiti, ai fini della ripartizione del valore di rimborso per tipologia di cespiti si applichi il vettore di pesi *standard* di composizione per tipologia riportato nella Tabella 10 dell'Allegato A alla medesima determinazione, per gli anni 2013-2015;
  - con successive determinazioni del Direttore della Direzione Infrastrutture si proceda, sulla base dei dati resi disponibili all'Autorità nell'ambito delle raccolte dati ai fini tariffari, alla definizione, per gli anni a cui si riferisce la valutazione del VIR successivi al 2015:
    - della stratificazione *standard* del VIR, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della RTDG, con riferimento ai misuratori elettronici e ai dispositivi *add-on*, di cui alla Tabella 8 e alla Tabella 9 dell'Allegato A alla determinazione 4/2016;
    - del vettore dei pesi *standard* ai fini della ripartizione del VIR per tipologia di cespiti di cui alla Tabella 10 dell'Allegato A alla determinazione 4/2016.

**Ritenuto opportuno:**

- procedere, in coerenza con quanto previsto dalla determinazione 4/2016, ad aggiornare per gli anni 2016 e 2017, sulla base dei dati resi disponibili all'Autorità nell'ambito delle raccolte dati ai fini tariffari:
  - la stratificazione *standard* del VIR, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della RTDG, con riferimento ai misuratori elettronici e ai dispositivi *add-on*;
  - il vettore dei pesi *standard* ai fini della ripartizione del VIR per tipologia di cespiti.

## **DETERMINA**

1. di definire la stratificazione *standard* del VIR per anno di entrata in esercizio, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della RTDG, per gli anni 2016 e 2017, di cui alle Tabelle 1a e 1b, con riferimento ai misuratori elettronici, e alle Tabelle 2a e 2b, con riferimento ai dispositivi *add-on*, dell'Allegato A alla presente determinazione, di cui forma parte integrante;
2. di definire il vettore dei pesi *standard* ai fini della ripartizione del VIR per tipologia di cespiti per gli anni 2016 e 2017 di cui alla Tabella 3 dell'Allegato A alla presente determinazione;
3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it)

Milano, 8 giugno 2018

Il Direttore  
Andrea Oglietti